



COMUNE DI SAMATZAI

Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Registro Generale n. 13

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 26-03-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Adozione di ulteriori misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale. Integrazione e modifica dell'Ordinanza n. 4 del 23.03.2020.

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di marzo, il SINDACO Cocco Enrico

- La propria Ordinanza n. 4 del 23.03.2020, di adozione di ulteriori misure di contenimento e prevenzione, nel territorio comunale, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 24.03.2020, ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone, valida fino al 3 aprile 2020.

VISTA la necessità di apportare opportune integrazioni e modifiche alla propria Ordinanza n. 4 del 23.03.2020, ed in particolare modificare e integrare i punti n° 1, 2, 4, 8 nonché introdurre il punto n°11.

RITENUTO necessario e indispensabile al perseguimento dell'obiettivo di carattere generale di contenimento, della diffusione del contagio sul territorio comunale, adottare un provvedimento contingibile ed urgente al fine di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità come espressamente previsto dal combinato disposto dei provvedimenti sopra richiamati;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D.lgs., 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020, con le seguenti modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 4 del 23.03.2020 e in particolare ai punti n° 1, 2, 4, 8, 11:

1. Che lo spostamento dalla propria abitazione è consentito da:

- **comprovate esigenze lavorative;**
- **assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);**
- **situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);**
- **motivi di salute.**

L’attività motoria è possibile solo per coloro che non abbiano a disposizione un giardino e/o un cortile, e la stessa può essere praticata in prossimità della residenza, entro 50 metri lineari, e solamente qualora ci sia una necessità certificata da uno stato di salute con il rispetto della distanza da ogni altra persona di almeno 1,50 metri.

2. Il divieto di uscire per le esigenze fisiologiche dei cani, per tutti i cittadini che hanno a disposizione l'uso di un giardino e/o un cortile adiacente la propria abitazione. Per coloro che non hanno a disposizione uno spazio esterno, non ci si può allontanare più di 50 mt. dall’abitazione di residenza, con l’obbligo della pulizia e del mantenimento delle distanze interpersonali sopra citate;

3. Il divieto di svolgere attività ludica o attività ricreative all’aperto, pertanto, è vietato l’accesso alle aree parco, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

4. Agli esercenti di negozi di alimentari e della farmacia, di esporre obbligatoriamente all’esterno dei locali le indicazioni che si devono seguire per garantire le distanze interpersonali all’interno degli stessi locali (es. numero massimo persone, senso percorrenza delle corsie) e di garantire l’organizzazione dello spazio esterno, in occasione delle file che si potrebbero creare, anche con l’apposizione di apposita segnaletica, non permanente, nella pavimentazione stradale in modo da evitare possibili assembramenti. Gli operatori degli esercizi di cui sopra e coloro che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio devono dotarsi obbligatoriamente dei dispositivi di protezione individuali.

I cittadini che si recano presso i negozi, la farmacia e gli Uffici Pubblici dovranno indossare la mascherina o altro accessorio utile a proteggere le vie respiratorie, ad es. foulard, sciarpa ecc. durante tutta la permanenza all’interno dei locali.

5. La limitazione delle uscite da casa per una sola volta al giorno di un singolo componente del nucleo familiare ai fini della spesa alimentare nei panifici, macellerie, pescherie, frutta e verdura, purché siano esercizi operanti nel territorio comunale.

6. La chiusura delle tabaccherie alle ore 18 ogni giorno e la sospensione tutti i giochi e scommesse praticabile presso questi esercizi.

7. La sospensione dei cantieri, delle attività artigianali e industriali ad esclusione di quelle ricomprese nell’Allegato 1 del DPCM 22/03/2020. È consentito l’esercizio delle attività necessarie alla manutenzione urgente e non differibile degli impianti domestici (a titolo esemplificativo: elettrici, idraulici etc.).

8. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.

9. La sospensione delle vendite da parte di operatori ambulanti e nel mercatino comunale. La vendita dei prodotti ortofrutticoli è consentita da parte delle attività che hanno sede nel territorio del Comune di Samatzai.

10. Che l'ecocentro rimarrà chiuso.

11. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Sono consentite le attività dell'Industria, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della Provincia ove sono ubicate le attività produttive.

DA' ATTO

- Di confermare per la restante parte l'Ordinanza n. 4 del 23.03.2020;

DISPONE

-Che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

-Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p.).

Che tutti i cittadini potranno effettuare eventuali segnalazioni all'indirizzo mail sindaco@comune.samatzai.ca.it

DEMANDA

Al personale della Polizia Locale di Samatzai e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo sull'ottemperanza del presente provvedimento.

Si dà atto che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:

- All'Albo Pretorio on line e al sito internet istituzionale del Comune;
- All'UTG - Prefettura di Cagliari;
- Al Comando Carabinieri di Samatzai;
- Alla Provincia del Sud Sardegna - Ufficio Protezione Civile;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza – sede;
- Al Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale – sede;
- All'Ufficio di Polizia Locale – sede.

Il SINDACO
F.to Cocco Enrico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
26-03-2020 al 10-04-2020

Lì 26-03-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina

Copia conforme all'originale

Lì 26-03-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marvaldi Valentina